



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 17/04/2025

Numero Registro Dipartimento 709

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5817 DEL 17/04/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO CESSIONI QUOTE SOCIALI E VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' "FARMACIA DEL MARE S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI CATANZARO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE il dott. Di Stefano Giorgio risultava titolare e proprietario della farmacia corrente in Catanzaro, alla Via Tommaso Gulli nn. 18 – 20 - ricevuta in donazione dalla propria madre dott.ssa Colao Ada con atto a rogito notaio dott. Antonio Teti di Catanzaro del 10 gennaio 1978, Repertorio n. 155.673, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catanzaro in data 19 gennaio 1978 al n. 391 e atto aggiuntivo per medesimo notaio Teti del 26 aprile 1978, registrato a Catanzaro il 3 maggio 1978 al n. 2190 – già esercitata in forma di impresa individuale sotto la denominazione “*Farmacia Colao del Dott. Giorgio Di Stefano*” giusta decreto di autorizzazione della Regione Calabria - Assessorato per la Sanità - Ufficio del Medico Provinciale di Catanzaro prot. n. 609 del 26 febbraio 1980;

-CHE con istanza datata 24 luglio 2024 trasmessa a mezzo PEC di pari data, conservata in atti, il dott. Di Stefano Giorgio, farmacista, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata avente denominazione sociale “*Farmacia del Mare S.r.l.*”, con sede legale nel Comune di Catanzaro, alla Via Tommaso Gulli nn. 18 - 20, ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Catanzaro, nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente nella Frazione Lido alla Via Tommaso Gulli nn. 18 - 20, già condotta sotto forma di impresa familiare ex art. 230 bis Cod. Civ. e di propria titolarità in virtù del Decreto del Medico Provinciale di Catanzaro n. 609 del 26 febbraio 1980;

-CHE tra i farmacisti dott. Di Stefano Giorgio, dott. Di Stefano Sergio e dott.ssa Colao Ada è stata costituita un'impresa familiare di cui all'atto formativo autenticato nelle firme dal notaio dott. Gregorio Stanizzi di Catanzaro in data 30 dicembre 1990, Repertorio n. 69.702, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 4 gennaio 1991 al n. 12, serie 2;

-CHE in data 30 maggio 2020 è deceduta la collaboratrice dott.ssa Colao Ada e la suddetta impresa familiare è continuata tra il titolare dott. Di Stefano Giorgio, con una quota di partecipazione del 51%, ed il collaboratore dott. Di Stefano Sergio, con una quota di partecipazione del 49%;

-CHE il giorno 2 luglio 2024, in Catanzaro, con atto pubblico di costituzione di società a responsabilità limitata per notaio dott.ssa Carmen Infantino, Repertorio n. 48.360, Raccolta n. 18.453, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catanzaro in data 5 luglio 2024 al n. 3730 serie 1T, il dott. Di Stefano Giorgio ed il dott. Di Stefano Sergio, hanno costituito tra loro una società a responsabilità limitata avente denominazione sociale “*Farmacia del Mare S.r.l.*” e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione di farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017, ed attualmente della farmacia con esercizio in Catanzaro, Frazione Lido, Via Tommaso Gulli nn. 18 – 20;

-CHE il capitale sociale della società “*Farmacia del Mare S.r.l.*” determinato in complessivi nominali euro 100.000,00 e diviso in quote ai sensi di legge, risultava sottoscritto in natura dai soci nelle seguenti misure:

- Di Stefano Giorgio, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 51.000,00, pari al 51% del capitale sociale;
- Di Stefano Sergio, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 49.000,00, pari al 49% del capitale sociale;

- CHE il socio dott. Di Stefano Giorgio, a copertura e integrale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, del valore nominale di euro 51.000,00, con il consenso dell'altro socio, ha conferito in natura nella società a responsabilità limitata “*Farmacia del Mare S.r.l.*”, la titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Catanzaro, nonché la piena proprietà dell'azienda commerciale connessa a tale diritto di esercizio, avente ad oggetto l'attività di farmacia e corrente nella Frazione Lido alla Via Tommaso Gulli nn. 18 - 20, già esercitata sotto forma di impresa individuale familiare ex art. 230 – bis Cod. Civ.;

-CHE il socio dott. Di Stefano Sergio, a copertura e a completa liberazione della quota di capitale sociale assunta di euro 49.000,00, con il consenso dell'altro socio, ha conferito nella società a responsabilità limitata “*Farmacia del Mare S.r.l.*”, per pari importo, i diritti maturati ex art. 230 bis Cod. Civ. alla cessazione della sopracitata impresa familiare, conseguente all'avveramento della condizione sospensiva apposta all'atto di conferimento ed alla consegna della farmacia alla società conferitaria;

-CHE il negozio giuridico di conferimento di azienda e quindi il conseguimento da parte della società “*Farmacia del Mare S.r.l.*” della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, risultava espressamente sottoposto alla condizione sospensiva non retroattiva (in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.) del rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società conferitaria, di cui al combinato

disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.;

- **CHE** con decreto dirigenziale n. 12079 del 28 agosto 2024 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Catanzaro, nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente nella Frazione Lido alla Via Tommaso Gulli nn. 18 - 20, dal dott. Di Stefano Giorgio in capo alla società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "*Farmacia del Mare S.r.l.*", (P. IVA 03972210797), avente già quali unici soci il dott. Di Stefano Giorgio ed il dott. Di Stefano Sergio, sotto la direzione tecnica del dott. Di Stefano Giorgio, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

-**CHE** l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con determina dirigenziale n. 686 del 12 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC del 13 febbraio 2025, ha provveduto a prendere atto della nomina del dott. Borgese Pierpaolo alla direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia del Mare S.r.l.*";

- **CHE** con nota del 12 marzo 2025 trasmessa a mezzo PEC del 17 marzo 2025, conservata in atti, il sig. Parrilla Pietro, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale "*Farmacia del Mare S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Catanzaro, Via Tommaso Gulli n. 18/20, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di cessioni di quote sociali, nella compagine della suddetta Società, come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 9 gennaio 2025, in Catanzaro, con atto pubblico di costituzione di società a responsabilità limitata per notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 27.729, Raccolta n. 17.858, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme (CZ) in data 10 gennaio 2025 al n. 68 Serie 1T, il sig. Parrilla Pietro, unico socio della società a responsabilità limitata unipersonale denominata "*Farmacia Parrilla S.r.l.*" con sede in Crotona, Via E. Mattei n. 1, ha costituito una società a responsabilità limitata unipersonale con denominazione sociale "*PGD Holding Società a Responsabilità Limitata*", in sigla "*PGD Holding S.r.l.*", avente sede legale nel Comune di Crotona, alla Via E. Mattei n. 1;

-**CHE** il capitale sociale della società "*PGD Holding S.r.l.*" determinato in euro 10.000,00, è stato interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente, sig. Parrilla Pietro, mediante conferimento, nella suddetta Società di nuova costituzione, della partecipazione sociale di sua titolarità, del valore nominale di euro 10.000,00, pari al 100% del capitale sociale della società denominata "*Farmacia Parrilla S.r.l.*";

-**CHE** il giorno 30 gennaio 2025, in Catanzaro, con atto pubblico di "*Vendita di partecipazioni di società a responsabilità limitata*" per notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 27.774, Raccolta n. 17.894, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme (CZ) in data 31 gennaio 2025 al n. 342 Serie 1T, il dott. Di Stefano Giorgio ha ceduto a titolo di compravendita alla società "*PGD Holding S.r.l.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia del Mare S.r.l.*", del valore nominale di euro 51.000,00, pari al 51% dell'intero capitale sociale; contestualmente, con il medesimo atto pubblico per notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 27.774 del 30 gennaio 2025, il dott. Di Stefano Sergio ha ceduto a titolo di compravendita alla società "*PGD Holding S.r.l.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato ed acquistato, l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia del Mare S.r.l.*", del valore nominale di euro 49.000,00, pari al 49% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** a seguito delle suddette cessioni di quote il dott. Di Stefano Giorgio ed il dott. Di Stefano Sergio hanno cessato di far parte della compagine della società "*Farmacia del Mare S.r.l.*", all'attualità composta esclusivamente dalla società "*PGD Holding S.r.l.*", socio unico;

-**CHE** per effetto delle summenzionate cessioni di quote il capitale sociale della società "*Farmacia del Mare S.r.l.*", di euro 100.000,00, risulta essere interamente versato e sottoscritto dall'unico socio "*PGD Holding S.r.l.*";

-**CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362, la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia del Mare S.r.l.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata al dott. Borgese Pierpaolo, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Crotona;

-**CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a “*Applicazione dell’art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*”, in cui si osserva: “(....) l’art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)”;

RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 18 marzo 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal sig. Parrilla Pietro, unico socio e amministratore unico della società “*PGD Holding S.r.l.*”, a sua volta unico socio della società “*Farmacia del Mare S.r.l.*”, attestante l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, *lett. b) e c)* della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal sig. Parrilla Pietro, unico socio e amministratore unico della società “*PGD Holding S.r.l.*”, a sua volta unico socio della società “*Farmacia del Mare S.r.l.*”, attestante l’insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal sig. Parrilla Pietro, unico socio e amministratore della società “*PGD Holding S.r.l.*”, a sua volta unico socio della società “*Farmacia del Mare S.r.l.*”, attestante l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot.n.PR_CZUTG_Ingresso_0028414_20250318 del 18/03/2025, relativa alla società “*Farmacia del Mare S.r.l.*”, effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di cessioni di quote sociali, nella compagine della società corrente sotto la denominazione sociale “*Farmacia del Mare S.r.l.*”, titolare della sede farmaceutica del Comune di Catanzaro e dell’azienda commerciale che vi è connessa, ubicata nella Frazione Lido alla Via Tommaso Gulli nn. 18 - 20, (P. IVA 03972210797) in virtù del decreto dirigenziale n. 12079 del 28 agosto 2024, avente all’attualità quale unico socio la società “*PGD Holding S.r.l.*”, sotto la direzione tecnica del dott. Borgese Pierpaolo, farmacista regolarmente iscritto all’Ordine professionale della Provincia di Crotone;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot.n.PR_CZUTG_Ingresso_0028414_20250318 del 18/03/2025, relativa alla società “*Farmacia del Mare S.r.l.*”, effettuata ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Catanzaro, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all’Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell’art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell’art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO’ TOMMASO

(con firma digitale)